



Segreteria di Gruppo
INTESA  **SANPAOLO**

E-mail segreteria@fabintesasampaolo.org

www.fabintesasampaolo.org

c/o FABI Milano Via Torino 21 tel. 02.89012885 fax. 02.89012948
c/o FABI Torino Via Guarini 4 tel. 011.5611153 fax 011.540096

Accordo 2 luglio 2013: accesso al Fondo di Solidarietà, Part-Time, Solidarietà Volontaria Difensiva

Accesso al fondo di solidarietà

L'Accordo prevede l'ampliamento della platea ai colleghi che maturano il requisito pensionistico dopo il 31 dicembre 2013 ed **entro il 30 giugno 2018**. Per l'adesione al Fondo viene riconosciuto un premio di tempestività pari al **10%** della Retribuzione Annuale Lorda (RAL). Tale incentivo viene maggiorato, per i colleghi che maturano la **pensione anticipata** come requisito per l'accesso al fondo con un'età **inferiore a 62 anni**, di un importo del 5%, 15% oppure 25% della RAL a seconda che la riduzione complessiva sul trattamento pensionistico sia inferiore al 2%, tra il 2 e il 5% oppure pari o superiore al 5%.

Per chi aderisce è inoltre previsto la riduzione di orario/sospensione dell'attività (cosiddetta solidarietà difensiva) per un numero di 12 giornate lavorative al mese, nel semestre precedente all'accesso al Fondo. La retribuzione dell'ultimo semestre sarà quindi piena per 18 giorni del mese e al 60% per 12 giorni, con una media mensile superiore all'ammontare dell'assegno successivamente erogato dal Fondo. L'Azienda interverrà inoltre con iniziative di anticipazione/agevolazione finanziaria, senza oneri a carico dei lavoratori, in attesa della liquidazione da parte dell'Inps. La pianificazione di dette giornate sarà concordata con gli interessati. **La data di uscita prevista è il 31 dicembre 2014 (anticipabile dall'Azienda al 31 marzo, 30 giugno 2014 ovvero 30 settembre 2014)**

La data ultima per l'adesione è il 16 settembre 2013 e prevede l'invio dell'allegato 2 scaricabile nell'apposita sezione dell'intranet aziendale.

Part-time

L'Accordo prevede l'**accoglimento di tutte le domande di part-time in sospeso alla data** (circa 130) e che venga favorito il ricorso al lavoro a tempo parziale in tutte le sue forme, **con durata a tempo determinato e indeterminato** anche attraverso l'attribuzione di diversa figura professionale o mansione e/o diversa assegnazione logistica con il consenso del collega interessato.

E' disponibile nell'intranet aziendale la procedura per richiedere la trasformazione da tempo pieno a part-time, **fino al 30 settembre** gli interessati potranno inviare la domanda.

La struttura del Personale di riferimento:

- 1) **valuta la richiesta** in base a esigenze tecniche, organizzative e produttive
- 2) **comunica l'esito** della valutazione (accoglimento o richiesta di eventuali interventi per adeguarla).

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire su richiesta:

- del collega, per motivate ragioni personali e/o familiari
- dell'Azienda, motivata da sopravvenute esigenze tecnico/organizzative.

Nel caso di rapporto di lavoro part time:

- a **tempo determinato** il ripristino a tempo pieno potrà avvenire oltre che dal giorno successivo alla scadenza del contratto, anche anticipatamente con il consenso delle parti;
- a **tempo indeterminato**, il ripristino a tempo pieno potrà avvenire su richiesta di una delle parti con un preavviso di almeno tre mesi.

Solidarietà Volontaria Difensiva

L'Accordo prevede che tutti i colleghi possano richiedere di fruire di un periodo di riduzione di orario/sospensione di attività.

Le due opzioni previste sono:

- periodo **di 5 giorni lavorativi consecutivi**
- periodo **di 10 giorni lavorativi da fruire in 2 periodi consecutivi** di 5 giorni lavorativi ciascuno; la scelta potrà riguardare anche periodi (sempre di 5 giorni lavorativi ciascuno) tra loro non consecutivi.

La richiesta potrà essere fatta, compilando il modulo disponibile nell'apposita sezione dell'intranet aziendale, entro il 30 settembre 2013.

Le giornate di sospensione di attività comporteranno:

- la corrispondente riduzione del trattamento economico
- l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di Solidarietà (pari a circa il 60% della retribuzione - artt. 5 comma 1 lettera a) punto 2 e art. 10 del DM 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il DM 3 agosto 2012).

In queste giornate è comunque prevista la contribuzione piena ai fini pensionistici.

La fruizione della riduzione e/o sospensione dell'orario di lavoro richiesta - dopo le complessive valutazioni aziendali – potrà avvenire successivamente al 1° ottobre 2013 ed entro il 30 settembre 2014.

Ai fini della fissazione dei periodi saranno considerate le preferenze evidenziate nel modulo elettronico di richiesta, ma la fruizione, tenuto conto della compatibilità con le esigenze tecniche organizzative e produttive, potrà avvenire anche in diverso periodo proposto dall'Azienda ed accettato dal richiedente. Seguiranno specifiche istruzioni tecniche da parte dell'Azienda per la pianificazione di queste giornate di sospensione dell'attività.

Le giornate di sospensione di attività volontaria devono considerarsi in aggiunta delle giornate già previste nel Protocollo Occupazione e Produttività del 19 ottobre 2012.

Le aree di intervento dell'Accordo e tutte le opzioni sono disponibili nell'intranet aziendale - sezione NAVIGA - ACCORDO 2 LUGLIO 2013.